



PROVINCIA DI NOVARA

ASSESSORATO ISTRUZIONE
ASSESSORATO SPORT

**CRITERI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI E DEI LOCALI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI SUPERIORI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA
DI NOVARA DA PARTE DI ENTI, SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI.**

CRITERI GENERALI

ART. 1

L'uso delle palestre e dei locali annessi alla scuola da parte di enti, società ed associazioni è concesso solo nel rispetto e compatibilmente a quelle che sono le primarie esigenze della scuola, ivi comprese, non solo le normali attività curriculari, ma anche le iniziative extra-curricolari eventualmente deliberate in fase di programmazione educativa (avviamento alla pratica sportiva, preparazione dei ragazzi ai Giochi Sportivi Studenteschi, etc.).

ART. 2

La richiesta per l'utilizzo degli impianti sportivi va presentata contestualmente alla Provincia di Novara e alla scuola e sulla stessa esprime il proprio assenso il Consiglio d'Istituto, il quale dovrà motivare l'eventuale parere negativo.

Acquisito il parere positivo del Consiglio d'Istituto, la Provincia provvede a rilasciare l'Autorizzazione.

L'utilizzo delle Aule Magne e dei locali scolastici, per un uso saltuario e limitato, è gratuito e la relativa autorizzazione sarà rilasciata direttamente dal Dirigente scolastico al quale andrà presentata, in tempo utile, la relativa richiesta.

ART. 3

Le domande per l'uso delle palestre o dei locali devono pervenire entro il **30 giugno** di ogni anno per quelle attività che si svolgeranno durante il corso dell'intero anno scolastico.

In presenza di iniziative di particolare e significativa rilevanza culturale, sociale, sportiva e ricreativa, nonché non programmabili entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la Provincia di Novara, avuto l'assenso favorevole da parte del Consiglio di Istituto, può disporre l'accoglimento di ulteriori richieste, compatibilmente con quelle pervenute entro il termine stabilito.

ART. 4

Il piano annuale di utilizzo delle strutture, va sottoposto all'assenso del Consiglio di Istituto che deve deliberare nella prima seduta. Potranno inoltre essere concessi nel corso dell'anno utilizzi "una tantum" che comunque non dovranno sovrapporsi alle attività della scuola in primis e a quelle programmate e già concesse alle associazioni.

ART. 5

Nel caso vengano presentate più richieste da parte di diverse associazioni per l'utilizzo della stessa palestra o dello stesso locale, la Provincia cercherà di promuovere l'accordo tra le associazioni, attuando un'equa distribuzione delle ore fra i richiedenti, in modo tale da consentire a tutti la possibilità di usufruire degli spazi disponibili, verrà data, inoltre, la priorità alle richieste formulate dall'associazionismo non ai fini di lucro e all'attività agonistica.

ART. 6

Le Associazioni non a scopo di lucro devono presentare alla Provincia, copia dello statuto e atto costitutivo, anche in forma di autocertificazione. Le Società commerciali, invece, devono presentare l'iscrizione alla Camera di Commercio.

ART. 7

Nel caso di necessità di utilizzo da parte della Provincia di Novara o da parte dell'Istituto Scolastico nel quale hanno sede i locali dati in concessione, queste hanno la precedenza; pertanto, previo opportuno preavviso alle associazioni, possono revocare temporaneamente la concessione.

ART. 8

Le associazioni, gli enti e i gruppi che chiedono di utilizzare le strutture scolastiche devono impegnarsi a non attuare forme di discriminazione fra i propri soci.

ART. 9

L'associazione, ente, società o gruppo per ottenere la concessione in uso dovrà sottoscrivere una dichiarazione a mezzo del presidente o del legale rappresentante, da cui risultino:

- le generalità e il recapito del responsabile;
- che con l'uso degli immobili non sono perseguiti fini di lucro;
- che la Provincia di Novara e la scuola sono esonerate da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose arrecate a causa dell'attività svolta.
- nominativo degli insegnanti o degli istruttori che fanno parte dell'associazione e che potrebbero svolgere attività di insegnamento nelle palestre date in concessione;
- una relazione sulle attività sportive che si intendono svolgere: avviamento alla pratica sportiva, attività sportiva, educativa, preagonismo, attività motoria per diversamente abili, etc.;
- età media delle persone alle quali è indirizzata l'attività sportiva;

ART. 10

Ogni gruppo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per infortuni e R.C. con manleva di responsabilità per l'Amministrazione provinciale e l'Istituto scolastico. Tale polizza assicurativa deve risultare agli atti della Provincia e deve essere stata stipulata nel momento in cui si dà inizio alle attività sportive, in caso contrario l'Ente revocherà la concessione.

ART. 11

E' fatto divieto di installare qualsiasi attrezzo per il quale non sia stata preventivamente chiesta l'autorizzazione al Dirigente scolastico dell'Istituto concedente. Sarà compito del Dirigente fornire a ciascuna associazione l'elenco delle attrezzature di proprietà della scuola e concederne o meno l'autorizzazione all'uso.

Dovranno essere immediatamente comunicati alla Provincia di Novara e alla scuola eventuali danni occorsi e il rimborso per le spese di riparazione sarà interamente a carico dell'Associazione che li ha provocati.

Ogni qualvolta vengono utilizzati gli attrezzi, siano essi di proprietà della scuola o dell'associazione che ha avuto in uso la palestra, questi dovranno essere nuovamente sistemati nel luogo di destinazione, precedentemente concordato con il Dirigente scolastico.

ART. 12

Al momento della eventuale consegna delle chiavi alle associazioni, il Dirigente scolastico, o una persona da lui incaricata, provvede a fare una preventiva ricognizione dei locali e degli attrezzi con il responsabile dell'associazione a cui i locali vengono dati in uso.

Al fine di accertare eventuali danni, quanto riscontrato da tale ricognizione verrà verbalizzato per iscritto e firmato da entrambi.

ART. 13

E' fatto assoluto divieto agli enti utilizzatori di:

- sub-affittare i locali concessi da questo ente o di permettere a chiunque, anche a titolo gratuito, di svolgere qualsiasi tipo di attività nei locali in questione;
- introdurre animali di qualsiasi specie;
- introdurre nella scuola oggetti che possano mettere in pericolo persone o cose;
- accedere alle palestre sprovvisti di idonee calzature ginniche

inoltre è fatto divieto di svolgere attività/manifestazioni/iniziativae con presenza di pubblico, salvo per quegli impianti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

ART. 14

Sarà compito del responsabile dell'ente utilizzatore, nelle forme concordate con il Dirigente scolastico, individuare la persona che si occuperà dell'apertura, della vigilanza e della chiusura dei locali affinché nessuno vi acceda in difetto di autorizzazione scritta o comunicata da parte della Provincia o della scuola.

ART. 15

Per la cessazione anticipata delle attività rispetto al calendario presentato all'atto della domanda, gli interessati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione e alla scuola in modo tale che si possa eventualmente concedere l'uso di tali locali ad altri enti o associazioni che ne abbiano fatto richiesta.

La Provincia si riserva di verificare l'effettivo utilizzo di quanto richiesto, al fine di ottimizzarne l'impiego.

ART. 16

Il personale della Provincia e della scuola può accedere alla struttura oggetto della concessione per i controlli ed i rilievi che si riterranno necessari.

L'autorizzazione all'uso dei locali, potrà essere immediatamente revocata dal Consiglio di Istituto o dalla Provincia di Novara nel caso in cui non venga rispettata anche una sola delle clausole del presente regolamento.

ART. 17

La Provincia di Novara, dovendo sostenere i costi di gestione e manutenzione degli impianti, stabilisce le tariffe orarie a parziale copertura delle spese di funzionamento per la concessione in uso ad enti, società ed associazioni, ad esclusione di quanto previsto al successivo art. 20.

ART. 18

Al termine della concessione, gli enti beneficiari, provvedono entro 30 giorni al versamento sul c/c bancario intestato alla Provincia di Novara, dell'importo dovuto sulla base del riepilogo del numero delle ore usufruite, vistato dal Dirigente scolastico o un suo delegato e comunicato alla Provincia.

ART. 19

In presenza di manifestazioni o eventi di particolare interesse culturale, artistico, educativo-didattico formativo et altro, la Provincia si riserva la possibilità di concedere l'uso gratuito, salvo il compenso previsto per le spese di pulizia e il servizio di vigilanza che restano a carico dell'ente utilizzatore.

ART. 20

Gli interventi di pulizia possono essere stabiliti di comune accordo tra la scuola e l'ente utilizzatore, e quest'ultimo avrà cura di fornire all'Amministrazione provinciale e all'Istituto scolastico il nominativo della persona che eventualmente effettuerà le pulizie e che per questo avrà accesso ai locali della scuola.

Gli oneri inerenti alle pulizie ed altre eventuali prestazioni da effettuarsi ogni qualvolta i locali, ivi compresi i servizi igienici, vengano utilizzati e comunque prima dell'ingresso degli alunni nella scuola, sono a carico degli enti utilizzatori che, nell'ipotesi in cui venga impiegato un dipendente della scuola, sono tenuti a versarne il corrispettivo direttamente all'Istituto scolastico tramite versamento sul conto corrente postale o bancario.

Le associazioni che svolgessero le proprie attività nella stessa giornata, possono concordare tra di loro dei turni per le pulizie, previo accordo tra le medesime che deve risultare agli atti di questa amministrazione.

ART. 21

Le scuole, nella persona del Dirigente scolastico, non possono chiedere alle associazioni a cui vengono concessi i locali nessun rimborso, per le spese relative al consumo di acqua, ai costi di riscaldamento e di gestione dei locali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trova applicazione nelle vigenti norme di legge in materia.